Da considerare in questo quadro anche l'importante mutamento che si è determinato in seguito ai risultati del programma di revisione europea delle sostanze attive avviato negli anni '90 in applicazione della direttiva CE n. 414/91, che ha determinato la progressiva revoca in Italia di circa 200 sostanze attive caratterizzate da un profilo tossicologico od ecotossicologico non più in linea con gli standard normativi più restrittivi.

I dati sopra riportati evidenziano come l'Italia sia all'avanguardia nell'applicazione delle tecniche di agricoltura sostenibile. Si ritiene, pertanto, importante proseguire nell'attività di incentivazione delle strategie fitosanitarie sostenibili con l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con il metodo della produzione integrata e della produzione biologica, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi A.7.3 «La difesa integrata volontaria» e A.7.4 «L'agricoltura biologica».

A tal fine, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantità possibile ed in modo razionale, secondo i principi generali stabiliti nell'allegato III della direttiva 2009/128/CE, utilizzando gli strumenti previsti all'art. 14, comma 2 della direttiva stessa, così come dettagliati nel successivo paragrafo A.7.2. relativo a «La difesa integrata obbligatoria».

A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili.

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari. Essa si ottiene con: *a)* strategie di difesa fitosanitaria integrata; *b)* misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1; *c)* strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico; *d)* sistemi di controllo biologico delle avversità; *e)* uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati.

A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria.

La difesa integrata obbligatoria prevede: *a)* l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; *b)* l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; *c)* il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; *d)* l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012).

A.7.2.1 - *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del consiglio, che si avvale del Gruppo difesa integrata e del Gruppo tecniche agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato fitosanitario nazionale, provvede a:

1) coordinare la predisposizione di strumenti per favorire la conoscenza e la corretta applicazione della difesa integrata obbligatoria, e delle strategie fitosanitarie sostenibili anche attraverso un manuale di orientamento sulle «Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili», secondo quanto previsto all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2012;

2) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;

3) definire, in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del manuale di orientamento per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso;

4) attivare iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:

standardizzazione dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali);

messa a disposizione delle regioni e delle province autonome, degli algoritmi e dei «sorgenti» dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità, dei software applicativi e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi enti di gestire informazioni utilizzabili per ciascun ambito territoriale;

validazione dei diversi modelli nei diversi ambiti territoriali;

5) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del presente piano.

A.7.2.2 - *Le regioni e le province autonome.*

Le regioni e le province autonome mettono in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata provvedendo a:

1) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;

2) assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento di cui al precedente paragrafo A.7.2.1, punti 4 e 5, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:

previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;

bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche:

cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità;

valenza territoriale;

riportare informazioni sull'andamento meteorologico;

riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;

riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012;

3) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.

A.7.2.3. *Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole.*

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi informative di cui ai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;

b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;

c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;

d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 2, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, così come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.